# RISOLUZIONE (UE) 2020/1942 DEL PARLAMENTO EUROPEO

## del 14 maggio 2020

## recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l'esercizio 2018

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea degli strumenti finanziari per l'esercizio 2018,

— visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,

— visto il parere della commissione per i problemi economici e monetari,

— vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0059/2020),

A. considerando che, in base al suo stato delle entrate e delle spese ([1]), il bilancio definitivo dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («l'Autorità») per l'esercizio 2018 ammontava a 44 191 067 EUR, importo che rappresenta un incremento del 5,02 % rispetto al 2017; che l'Autorità è finanziata mediante un contributo dell'Unione (26,59 %) e mediante contributi apportati dalle autorità di vigilanza nazionali degli Stati membri (46,44 %), nonché mediante commissioni versate dalle entità oggetto di vigilanza (25,78 %) ([2]);

B. considerando che la Corte dei conti («la Corte»), nella sua relazione sui conti annuali dell'Autorità relativi all'esercizio finanziario 2018 («la relazione della Corte»), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Autorità nonché alla legittimità e alla regolarità delle relative operazioni;

**Gestione finanziaria e di bilancio**

1. osserva con soddisfazione che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi nel corso dell'esercizio 2018 si sono tradotti in un tasso di esecuzione del bilancio del 99,99 %, con un leggero decremento dello 0,01 % rispetto all'esercizio 2017; rileva che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'88,87 %, cioè una riduzione dello 0,89 % rispetto all'esercizio precedente;

2. rileva che, secondo la relazione della Corte, l'Autorità applica commissioni secondo l'apposito regolamento alle agenzie di rating del credito e che tali commissioni dovrebbero coprire solo le spese dell'Autorità relative alla registrazione, alla certificazione e alla vigilanza delle agenzie di rating del credito; osserva che, nel 2017, le commissioni che l'Autorità ha applicato alle agenzie di rating del credito hanno superato tale spesa per un importo di 853 950 EUR e che l'Autorità ha speso tale eccedenza per altre attività, mentre nel 2018 tali spese hanno superato di 224 664 EUR le commissioni applicate alle agenzie di rating del credito; osserva che lo scostamento complessivo per il periodo dal 2015 al 2018 ammonta a 540 412 EUR; osserva inoltre che l'Autorità applica commissioni, secondo l'apposito regolamento, anche ai repertori di dati sulle negoziazioni e che tali commissioni dovrebbero coprire solo le spese connesse alla registrazione e alla vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni; rileva che, nel 2017, le spese dell'Autorità relative alla registrazione e alla vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni hanno superato i relativi oneri di un importo di 452 466 EUR e che, nel 2018, le spese dell'Autorità nello stesso campo hanno superato i relativi corrispettivi di 30 882 EUR; osserva che lo scostamento complessivo per il periodo dal 2015 al 2018 ammonta a 545 735 EUR (cioè il 6 %); rileva che, sebbene l'Autorità abbia seguito gli orientamenti della Commissione al riguardo, avanzi e disavanzi possono generare un ingiustificato finanziamento incrociato di attività; prende atto della risposta dell'Autorità secondo cui, nel 2017, essa ha dovuto riassegnare le risorse per lavorare su un rischio particolare connesso ai repertori di dati sulle negoziazioni, il che ha comportato un divario tra le commissioni riscosse e la spesa effettiva, pur seguendo sempre gli orientamenti della Commissione sul modello di programmazione del bilancio per le commissioni e che qualsiasi squilibrio a breve termine deve essere compensato nel lungo termine; invita l'Autorità a continuare a limitare tali finanziamenti incrociati fintanto che scostamenti significativi saranno ricorrenti nel bilancio dell'Autorità;

3. osserva che le eccedenze accumulate nel periodo dal 2015 al 2018 derivanti dalle commissioni pagate dalle agenzie di rating del credito per quanto riguarda la registrazione, la certificazione e la vigilanza di tali entità ammontano a 0,5 milioni di EUR; ritiene che tali eccedenze dovrebbero essere temporanee e non dovrebbero essere utilizzate in modo permanente per il finanziamento incrociato di altre attività;

([1]) GU C 19 del 15.1.2019, pag. 1.
([2]) GU C 19 del 15.1.2019, pag. 3.

**Prestazioni**

4. osserva che l'Autorità ha completato il 90 % delle attività incluse nel suo programma di lavoro annuale;

5. osserva che l'attuazione della MiFID II è stato il progetto più importante realizzato dall'Autorità nel 2018; osserva inoltre che una delle principali sfide e finalità dell'Autorità è stata la preparazione di un processo ordinato per affrontare la possibile uscita del Regno Unito dall'UE senza un accordo, che ha richiesto sforzi maggiori in un contesto d'incertezza;

6. rileva che il carico di lavoro dell'Autorità sta evolvendo costantemente e include compiti regolamentari nonché l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione;

7. osserva che l'Autorità, insieme all'Autorità bancaria europea (ABE) e all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), fa parte di un comitato congiunto volto a garantire la coerenza intersettoriale e le posizioni comuni nel settore della vigilanza dei conglomerati finanziari e su altre questioni intersettoriali, condivide un contabile con l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e ha partecipato a numerosi appalti comuni con altre agenzie, sempre ricercando vantaggi in termini di efficienza attraverso la cooperazione; incoraggia vivamente l'Autorità ad adoperarsi attivamente per approfondire e ampliare la cooperazione con tutte le agenzie dell'Unione;

8. prende atto, alla luce delle osservazioni formulate dall'autorità di discarico in merito alla valutazione esterna delle tre autorità europee di vigilanza (AEV) svolta nel 2017, della conclusione positiva del processo legislativo sul riesame di tali autorità nella primavera del 2019, e rileva che le modifiche apportate sia al regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio [3] che alla relativa legislazione settoriale dell'Unione sono ora applicate di conseguenza;

9. accoglie con favore l'indagine dell'Autorità sui meccanismi di arbitraggio dei dividendi quali cum-ex e cum-cum; incoraggia l'Autorità a trarre conclusioni concrete da tale indagine onde porvi fine e impedire pratiche future atte a minacciare l'integrità dei mercati finanziari dell'Unione;

10. accoglie con favore la relazione dell'Autorità del luglio 2019 sulle conclusioni preliminari riguardanti i regimi di richiesta di rimborso multiplo della ritenuta alla fonte per rispondere alla risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sullo scandalo «cum-ex»: criminalità finanziaria e lacune del vigente quadro giuridico (2018/2900(RSP)], con la quale il Parlamento europeo ha chiesto all'Autorità di condurre un'indagine sui meccanismi quali cum-ex e cum-cum; accoglie inoltre con favore il fatto che il consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità abbia approvato l'avvio di un'indagine formale ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1095/2010; incoraggia l'Autorità a trarre conclusioni concrete da tale indagine onde porvi fine e impedire pratiche future atte a minacciare l'integrità dei mercati finanziari dell'Unione;

11. evidenzia che il ruolo dell'Autorità nel promuovere un regime di vigilanza e di regolamentazione comune in tutto il sistema finanziario europeo è essenziale per garantire la stabilità finanziaria, un mercato finanziario meglio integrato e più efficiente e sicuro nonché un elevato livello di protezione dei consumatori nell'Unione, promuovendo l'equità e la trasparenza nel mercato dei prodotti e dei servizi finanziari;

12. sottolinea che l'Autorità, nello svolgimento delle sue attività, deve prestare un'attenzione particolare ad assicurarne la compatibilità con il diritto dell'Unione, a rispettare il principio di proporzionalità e ad adempiere ai principi fondamentali del mercato interno;

13. è preoccupato per il fatto che l'attuazione delle disposizioni del regolamento di vigilanza del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [4] sotto forma di orientamenti e di domande e risposte potrebbe imporre oneri eccessivi ai soggetti di minori dimensioni e quindi ridurre la concorrenza nel mercato [5];

---

[3] Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

[4] Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).

[5] Sulla base dei riscontri ricevuti da Creditreform Rating AG.

14. pone l'accento sul fatto che, nell'assicurarsi che tutte le funzioni attribuitele siano espletate pienamente entro i termini stabiliti, l'Autorità dovrebbe attenersi ai compiti e al mandato assegnatile dal Parlamento e dal Consiglio, facendone pienamente uso senza mai cercare di andare oltre il proprio mandato; evidenzia che incentrare l'attenzione sul mandato attribuito dal Parlamento e dal Consiglio condurrà a un uso più efficace ed efficiente delle risorse;

**Politica del personale**

15. rileva che, al 31 dicembre 2018, l'organico era completo al 95,51 %, con 149 agenti temporanei sui 156 autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione (rispetto ai 150 posti autorizzati nel 2017); osserva inoltre che nel 2018 lavoravano per l'Autorità 68 agenti contrattuali e 14 esperti nazionali distaccati;

16. si chiede se le risorse assegnate all'Autorità siano sufficienti per consentirle di svolgere pienamente i suoi crescenti compiti, ad esempio nei settori della cartolarizzazione, della normativa prospetti 3 e dei fondi comuni monetari, ambiti in cui il carico di lavoro è aumentato senza l'assegnazione di nuovo personale;

17. rileva con soddisfazione l'equilibrio di genere registrato dall'Autorità per quanto riguarda l'alta dirigenza (un uomo e una donna) e i membri del consiglio di amministrazione (tre uomini e tre donne);

18. osserva che il tasso di avvicendamento del personale per il 2016 è stato pari al 6,9 %, soddisfacendo l'obiettivo dell'Autorità di rimanere al di sotto del 10 %;

19. osserva che l'Autorità ha adottato una politica in materia di protezione della dignità della persona e di prevenzione delle molestie e ha aggiornato le sue precedenti norme mediante una decisione adottata dal consiglio di amministrazione nel dicembre 2018, in linea con il modello della Commissione; osserva che l'Autorità nomina consulenti soggetti all'obbligo di riservatezza e organizza regolarmente sessioni di sensibilizzazione;

20. si chiede se ricorrere a lavoratori temporanei e consulenze esterne, anziché incrementare il proprio personale, sia il miglior uso delle risorse nel lungo periodo;

21. osserva che la Corte ha individuato tra le agenzie una tendenza comune a ricorrere a personale esterno per ruoli di consulenza informatica; chiede che la dipendenza dalle assunzioni esterne in questo importante e delicato settore venga per quanto possibile ridotta al fine di limitare i potenziali rischi;

**Appalti**

22. osserva che, secondo la relazione della Corte, l'Autorità si serve di contratti con società informatiche formulati in modo tale da poter implicare la messa a disposizione di lavoratori interinali anziché la prestazione di servizi o prodotti informatici chiaramente definiti mentre, a norma della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]), dovrebbero applicarsi norme specifiche e il ricorso a lavoratori interinali può avvenire solo mediante contratti con agenzie di lavoro temporaneo autorizzate; osserva che il ricorso a contratti di servizi informatici per la fornitura di prestazioni lavorative violerebbe le norme dell'Unione in materia sociale e occupazionale ed esporrebbe l'Autorità a rischi giuridici e per la reputazione; esorta l'Autorità ad accertarsi che la formulazione dei contratti eviti qualsiasi confusione tra la prestazione di servizi informatici e la messa a disposizione di lavoratori interinali;

23. osserva che, secondo la relazione della Corte, nel 2018 l'Autorità ha avviato la procedura di appalto per la locazione di nuovi locali per uffici a Parigi; osserva che l'Autorità aveva inizialmente pianificato una procedura di appalto congiunta con altri organismi dell'Unione come l'ABE, che all'epoca stava preparando il proprio trasferimento da Londra a Parigi; rileva che l'Autorità e l'ABE sono giunte alla conclusione che i previsti vantaggi di una procedura di appalto congiunta non si sarebbero concretizzati e hanno esperito procedure d'appalto distinte per la locazione di locali per uffici e per altri servizi connessi, perdendo così la possibilità di realizzare economie di scala e in termini di efficienza; esorta l'Autorità a rafforzare la cooperazione con le altre agenzie e a ricorrere a procedure di appalto congiunte ogniqualvolta possibile per non perdere le opportunità di realizzare economie di scala e incrementi di efficienza;

24. osserva che, sebbene l'Autorità abbia compiuto sforzi significativi per quanto riguarda la preparazione dei documenti di gara per la locazione di nuovi uffici e la metodologia di valutazione delle offerte, essa deve ancora migliorare la documentazione e la tracciabilità delle valutazioni delle offerte; in particolare, poiché le relazioni di valutazione fungono da riferimento principale per le diverse fasi delle procedure di appalto e il loro contenuto dovrebbe essere quindi esaustivo e fornire tutti i dettagli pertinenti;

([6]) Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9).

**Prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse e trasparenza**

25. osserva che il 28 % del bilancio dell'Autorità proviene dalle commissioni prelevate dalle entità che essa sorveglia; rileva che sono state attuate misure per attenuare eventuali conflitti di interesse e che tali misure sono state sottoposte ad audit; invita l'Autorità a continuare a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure che ha adottato per garantire che non si verifichi alcun conflitto di interessi; osserva inoltre che l'Autorità ritiene che, se la Commissione prelevasse le commissioni, emergerebbero inefficienze e aumenterebbe il rischio di inesattezze e errori di calcolo, con conseguente danno per la reputazione;

26. accoglie con favore la pubblicazione dei documenti relativi alle riunioni delle parti interessate, come richiesto dal Mediatore europeo; invita l'Autorità a seguire la proposta del Mediatore europeo di includere nelle sue informazioni destinate al pubblico di indicare se i resoconti dettagliati di uno specifico incontro con le parti interessate sono disponibili e possono pertanto essere oggetto di una richiesta di accesso del pubblico ai documenti, a condizione che i contenuti di tali resoconti non siano sensibili sotto il profilo commerciale;

27. sottolinea l'importanza di un'amministrazione aperta, efficiente e indipendente per tutte le agenzie dell'Unione e per l'Unione nel suo insieme; ricorda il problema dei conflitti di interessi derivanti dalle situazioni relative alle «porte girevoli» e sottolinea la necessità di un quadro giuridico unificato per affrontare tali questioni;

**Controlli interni**

28. prende atto, alla luce dei commenti e delle osservazioni formulati dall'autorità di discarico in merito all'audit del servizio di audit interno (SAI) della Commissione sulle revisioni tra pari delle autorità nazionali competenti, che le azioni correlate sono state tutte chiuse;

29. osserva che, secondo la relazione della Corte, nel 2018 il SAI ha pubblicato una relazione di audit sul tema «Entrate e gestione basata sulle attività presso l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati» e che l'Autorità ha elaborato un piano d'azione per affrontare i settori suscettibili di miglioramento; invita l'Autorità a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate a tale riguardo;

**Altre osservazioni**

30. osserva che, nel corso del 2018, il previsto recesso del Regno Unito dall'Unione ha avuto un impatto significativo sul lavoro e i risultati previsti dall'Autorità e ha generato considerevoli lavori preparatori, in particolare nei settori della convergenza in materia di vigilanza, della prevenzione della frammentazione, dell'arbitraggio normativo, della supervisione diretta e della valutazione del rischio; osserva che l'Autorità ha analizzato in dettaglio l'impatto operativo che il previsto recesso del Regno Unito dall'Unione avrebbe sulla sua organizzazione e che ha predisposto personale ad hoc per fornire consulenza su tali questioni e a riferire regolarmente in merito;

31. invita l'Autorità a concentrarsi sulla diffusione dei risultati delle sue attività di ricerca al pubblico e a raggiungere il pubblico attraverso i social media e altri mezzi di comunicazione;

32. sottolinea la responsabilità del sistema finanziario nel rispondere alle sfide in materia di sostenibilità e garantire che l'Unione adempia agli obblighi assunti in virtù dell'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; sottolinea il ruolo cruciale dell'Autorità nell'integrare i fattori ambientali, sociali e di governance nel quadro di regolamentazione e vigilanza e nel mobilitare e guidare i flussi di capitale privato verso investimenti sostenibili; sottolinea pertanto la necessità di risorse sufficienti per monitorare l'attuazione di tale quadro da parte dell'istituzione finanziaria e delle autorità nazionali competenti;

33. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 14 maggio 2020 ([7]) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

([7]) Testi approvati, P9_TA(2020)0121.